Decr. N. 10/15

TRIBUNALE DI TRAPANI

Oggetto: ***provvedimento organizzativo in materia di notifiche telematiche penali.***

L'art.16 comma 4 D.L. n. 179/2012 ha previsto un uso generalizzato del mezzo telematico per le notifiche a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p..

L'art. 16 comma 9 lett. c-bis) D.L. n. 179/2012 ha individuato la data del 15/12/2014 quale termine iniziale per tale uso generalizzato delle notifiche telematiche.

Tuttavia l'art. 16 comma 10 lett. b) D.L. n. 179/2012 ha previsto la necessità di un D.M. che, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione, individui gli uffici giudiziari in cui le disposizioni dello stesso art. 16 D.L n. 179/2012 operino per le notifiche a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p..

Con circolare dell'11/12/2014 il Ministero della Giustizia, pur non affrontando direttamente l'argomento, sembra escludere la necessità di un apposito D.M. (quello indicato dall'art. 16 comma 10 lett. b) D.L. n. 179/2012) per l'operatività delle notifiche telematiche nel presupposto che la necessità del D.M. sarebbe superata dall'individuazione del termine iniziale di operatività al 15/12/2014.

In data 16/12/2014 è, peraltro, intervenuta una relazione del Massimario della Suprema Corte di Cassazione che ha affrontato la questione, ritenendo plausibile sia l'interpretazione fornita dalla Circolare - che non richiede l'emanazione del D.M. - sia altra interpretazione, fondata sul dato letterale dell'art. 10 lett. b) D.L. n. 179/2012 che richiede, comunque, l'emissione del D.M..

A fronte di questa evidente incertezza interpretativa, per agevolare l'utilizzo e la diffusione del sistema delle notifiche telematiche occorre procedere alla emanazione di un provvedimento organizzativo generale, tenuto conto che la sentenza della Corte di Cassazione Sez. II del 9 febbraio 2010 n. 8031 ha affermato il principio in base al quale, al fine di procedere alle notifiche telematiche, non è necessario un decreto del

singolo giudice, ma è sufficiente "*una disposizione costituita da un provvedimento organizzativo di carattere generale*".

SI DISPONE

che le notifiche ai difensori siano eseguite con modalità telematiche ai sensi dell'art. 148 comma 2 bis c.p.p. ("*l'Autorità Giudiziaria può disporre...*"). All'uopo, nel sistema SNT si indicherà nello spazio delle annotazioni il riferimento al presente provvedimento con la dizione "provvedimento organizzativo n. 10/15 ai sensi dell'art. 148 comma 2 bis c.p.p.".

Il sistema SNT prevede la possibilità di stampare l'artefatto in cui il cancelliere attesta che, dalle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata, la notifica è stata o meno correttamente recapitata. Tale artefatto tuttavia, come si ricava agevolmente dal vademecum di SNT, non costituisce in alcun modo una relata di notifica.

E' possibile, però, stampare l'equivalente cartaceo della relata di notifica redatta in forma automatica da SNT, costituita dalla c.d. "busta" di ricezione della PEC, raggiungibile attraverso il dettaglio "mail" da cui risulta il codice identificativo del messaggio (OPEC).

A tal fine

SI DISPONE

che venga stampata ed inserita nel fascicolo cartaceo, oltre l'artefatto, la suddetta busta con l'apposizione in calce della firma del cancelliere al fine di attestare la conformità del documento stampato al dato registrato su SNT.

In ultimo, al solo fine di assicurare un'interpretazione il più possibile uniforme del sistema delle notifiche telematiche nel settore penale, si segnala che in conformità al principio dettato dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 28451 del 2011 "*la notificazione di un atto di cui sia destinatario l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148 comma 2 bis c.p.p.*" ricomprendendo ovviamente negli altri mezzi idonei le notifiche telematiche.

Si potrà, perciò, usare lo strumento telematico nei seguenti casi in cui l'atto è da consegnare al difensore:

- art. 157 comma 8 bis c.p.p.;

- art. 161 commi 1 e 2 c.p.p. nel caso di elezione di domicilio presso un difensore;
- art. 161 comma 4 c.p.p. (compreso il richiamo all'art. 161 comma 3 c.p.p.);
- art. 159 comma 1 c.p.p. (irreperibilità dell'imputato);
- art. 165 comma 1 c.p.p. (imputato latitante o evaso);
- art. 169 comma 1 c.p.p. (imputato residente, dimorante o detenuto all'estero che non abbia ottemperato all'invito a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato);
- art. 154 comma 4 c.p.p. (altre parti del processo).

Per tutti gli altri aspetti di dettaglio relativi anche alla valutazione della regolarità della notifica si rimanda alla Circolare del Ministero della Giustizia sopra richiamata, al vademecum per l'utilizzo del sistema delle notifiche telematiche e alle linee guida elaborate in sede distrettuale che si allegano al presente provvedimento e che ne formano parte integrante.

Onde consentire, infine, un'ampia conoscenza del presente provvedimento

SI DISPONE

la comunicazione a tutti i magistrati, al personale di cancelleria, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e di Marsala e la pubblicazione sul sito del Tribunale di Trapani.

Trapani, 15 gennaio 2015

Il Direttore di Cancelleria **Il Presidente della Sezione Penale** **Il Presidente del Tribunale**

TRIBUNALE DI TRAPANI
Depositato in Segreteria
Oggi 19/01/2015